

NSAIR
NUOVO SINDACATO AUTONOMO INSEGNANTI DI RELIGIONE
FeNSIR- Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca

F E D E R A Z I O N E

NS INDACATI
UOVI

ISTRUZIONE E RICERCA

F e N S I R

PROPOSTA MODIFICA

ART. 20 COMMA 6 DL 75/2023

www.fensir.it

www.nuovosair.it

Disegno di legge: "**Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75**, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025" (1239).

Art.20, comma 6: All'articolo 1-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "del 50 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "del 30 per cento"; b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "il 50 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "il 70 per cento".

PROPOSTA MODIFICA

All'articolo 1-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "del cinquanta per cento", sono sostituite dalle seguenti: "del dieci per cento"; b) al comma 2, primo periodo, le parole "contestualmente al concorso di cui al comma 1" sono abrogate; c) al comma 2, secondo periodo, le parole: "il cinquanta per cento", sono sostituite dalle seguenti: "il novanta per cento"; d) al comma 3, dopo le parole: "in ruolo", aggiungere le seguenti: "sul cento per cento dei posti vacanti e disponibili".

Testo modificato

«Art. 1 -bis (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica) . — 1. Il Ministro dell'istruzione è autorizzato a bandire, entro l'anno 2023, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura **del dieci per cento** dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2023/24 - 2025/26.

2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, ~~contestualmente al concorso di cui al comma 1,~~ **prioritariamente rispetto al concorso di cui al comma 1**, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012, dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali;

2-bis. Alla procedura straordinaria di cui al comma 2 è assegnato **il novanta per cento** dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2023/24 - 2025/26 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzate di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

2-ter. Il contenuto del bando relativo alla procedura straordinaria di cui al comma 2, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica **senza punteggio minimo**, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, il quale prevede, altresì, un contributo per l'intera copertura degli oneri delle procedure a carico dei partecipanti. I contributi di partecipazione, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono tempestivamente rassegnati sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione ai fini della copertura integrale delle spese della procedura concorsuale.

3. Nelle more dell'espletamento del concorso e della procedura straordinaria di cui al presente articolo, continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo **sul cento per cento dei posti vacanti e disponibili**, mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 10 del 6 febbraio 2004, relativo all'indizione di un concorso riservato, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado.

4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”

SCHEDA ESPLICATIVA

COMMA 1

a) al comma 1, le parole: “del cinquanta per cento”, sono sostituite dalle seguenti: “del dieci per cento”. Le motivazioni sottese a tale modifica sono:

1. la garanzia di continuità didattica e stabilità già acquisita nel corso degli anni dal personale docente di religione in servizio, senza però escludere la possibilità per i neo laureati di accedere ai ruoli dello Stato nel comparto Istruzione e Ricerca.
2. Al concorso ordinario, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in questione di reclutamento, viene comunque riservato il 10% dei posti liberi e vacanti dell'organico del 70%.
3. Il numero dei docenti interessati ad una procedura ordinaria sono comunque soggetti al possesso di titoli previsti e dalla certificazione dell'Idoneità diocesana la quale è di natura canonica e viene rilasciata dall'Ordinario Diocesano.

COMMA 2

b) al comma 2, primo periodo, le parole “contestualmente al concorso di cui al comma 1” sono sostituite da “prioritariamente rispetto al concorso di cui al comma 1”.

A lungo si è discusso circa la motivazione del diritto alla procedura straordinaria per i precari storici, attualmente essa è stata richiesta e concessa, per analogia, con quanto avvenuto per i colleghi di altre discipline, in virtù del superamento dei 36 mesi di servizio, con richiamo anche di quanto affermato dalla sentenza della CGUE del 13 gennaio 2022.

1. La recente sentenza della CGUE del 13 gennaio 2022 sottolinea la necessità per il Governo di una regolarizzazione della situazione, a causa delle sentenze che condannano la reiterazione indebita dei contratti a termine causando consistenti esborsi per lo Stato.

c) Al comma 2, secondo periodo, le parole: “il cinquanta per cento”, sono sostituite dalle seguenti: “il novanta per cento”

Il settanta per cento allo straordinario non è ancora sufficiente a garantire la continuità lavorativa dei precari storici. Una maggiore stabilizzazione potrebbe realizzarsi con l'innalzamento della quota riservata allo straordinario dal 70 al 90%.

In diverse realtà, l'esiguo numero dei docenti che non hanno maturato i 36 mesi di servizio potrebbe causare il non raggiungimento della quota organica dei docenti a tempo indeterminato prevista dalla legge 186/2003.

È opportuno esplicitare meglio la portata delle percentuali di posti messi a concorso, tenendo come punto di riferimento l'organico 2023/24.

L'organico 2023/2024 non si distanzierà sostanzialmente dall'attuale, prenderemo, quindi, come punto di riferimento l'organico 2022/23.

1. Organico 2022/2023 pari a 24319 posti totali.
 2. Docenti in ruolo 10207
 3. Pensionamenti 2023 pari a docenti di ruolo 376
 4. Posti liberi nell'organico del 70% circa 6794
 5. Posti nell'organico del 30% circa 7293
 6. Posti per il concorso ordinario pari al 10% dei posti liberi nell'organico del 70% 679
 7. Posti per il concorso straordinario pari al 90% dei posti liberi nell'organico del 70% 6115
 8. Per le graduatorie ad esaurimento di cui al comma 3, pari a 566.
- Il comma 2 stabilisce la suddivisione dei posti tra concorso straordinario e ordinario. Inoltre definisce le modalità dell'espletamento del concorso straordinario e dell'intera procedura. La natura della prova orale metodologico didattica, prevista per la procedura straordinaria, deve essere esplicitata in modo che non crei equivoci.
 - Prendendo a modello i criteri recentemente usati per i concorsi delle altre discipline potremmo trovare qualche valido riferimento. Il concorso straordinario bis di cui al comma 9bis del DL 73/2021, si basa sulla valutazione titoli e su prova orale priva di punteggio minimo. Anche per la prova orale metodologico didattica prevista per il concorso straordinario IRC si richiede l'assenza di voto minimo.

Nel caso dell'IRC sono esclusi, così come previsto dalla legge 186/2003, i contenuti della disciplina, in quanto la valutazione delle conoscenze proprie disciplinari è affidata all'Ordinario Diocesano che rilascia a norma del can. 804 certificazione di idoneità a garanzia delle abilità pedagogiche.

COMMA 3

- Al comma 3, dopo le parole: "in ruolo", aggiungere le seguenti: "sul cento per cento dei posti vacanti e disponibili".
- L'attuale vincolo del 70% dell'organico di ruolo, che in molti casi ha limitato le immissioni in ruolo malgrado il contingente autorizzato dal MEF, ha mostrato le sue criticità. Possiamo considerare che l'innalzamento di tale quota limitatamente alle procedure riservate agli idonei 2004 appare auspicabile nelle regioni interessate.
- Occorre tener presente che i docenti di religione cattolica, in virtù della legge 312/1980 art. 53 hanno un inquadramento economico pari ai docenti a tempo indeterminato, così come stabilito dal CCNL Istruzione e Ricerca, in fasce stipendiali. L'assunzione a

tempo indeterminato dei docenti incaricati di religione non comporta alcuna variazione di spesa.

Facendo seguito al comma 4 dell'art. 1bis della legge 159/2019 vengono aggiunti due ulteriori esplicitazioni a salvaguardia della finanza pubblica. L'assunzione del personale docente di religione cattolica di cui al comma 3, avviene in deroga temporanea della legge 186/2003 solo nelle regioni interessate. Il 30% istituito a garanzia di una possibile soprannumerarietà, viene modificato solo per un periodo ben determinato, cioè nelle more della collocazione a riposo del personale neo assunto a tempo indeterminato ma che di fatto da anni occupa un posto libero e vacante. Ciò consentirà anche di evitare le procedure di messa in mora previste dalla Comunità Europea.

**FEDERAZIONE NUOVI SINDACATI ISTRUZIONE E RICERCA
SAIR – NUOVO SINDACATO AUTONOMO INSEGNANTI DI RELIGIONE**

Via Divisione Tridentina, 5 – 24121 Bergamo

*Tel. 0350460151 – PEO: segreteria@nuovosair.it – PEC:
segreteria@pec.nuovosair.it*

www.nuovosair.it – www.fensir.it